

Delib.G.R. 13 febbraio 2012, n. 66 ⁽¹⁾.

Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 marzo 2012, n. 19 speciale.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate: alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani con la promozione di interventi finalizzati:

- alla prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti (waste prevention);
- alla diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- alla diffusione delle raccolte differenziate secondo sistemi domiciliari (cd. "porta a porta"), con l'avvio all'effettivo riciclo dei rifiuti urbani e
- alla creazione di un mercato dei prodotti riciclati (cd. "GPP");

Considerato che la Regione Abruzzo intende promuovere sempre più un ruolo attivo dei cittadini-utenti alle politiche ambientali dei Comuni e di altri soggetti pubblici coinvolti nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, per contribuire ad una migliore organizzazione dei servizi di igiene urbana gestiti da operatori di settore (Comuni, Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA, Comunità Montane, etc.) ed in particolare dei servizi per il recupero-riutilizzo-riciclo dei rifiuti urbani (RU) ed assimilati, nonché per diffondere le "buone pratiche ambientali" dei cittadini e delle imprese;

Vista la [Direttiva Parlamento europeo e del Consiglio UE 2008/98/Ce](#) "Direttiva relativa ai rifiuti - Abrogazione [direttive 75/439/Cee](#), [91/689/Cee](#) e [2006/12/Ce](#)" che, in particolare, orienta le politiche ambientali di settore verso una sempre maggiore sensibilizzazione degli Stati membri alla riduzione della produzione di

rifiuti e che prevede che la crescita dei rifiuti (scarti da consumi e produzione) debba disallinearsi dalla crescita economica ed introduce ex novo la nozione di "riutilizzo";

Considerato che la nuova direttiva europea indica i seguenti obiettivi:

- entro il 2014 definizione da parte della Commissione di obiettivi di prevenzione;

- entro il 2015 avvio almeno della raccolta differenziata di carta, metalli, plastica e vetro;

- entro il 2020 riutilizzo e riciclaggio, per tali frazioni, aumentato almeno fino al 50% in termini di peso;

- entro il 2020 riutilizzo e riciclaggio di rifiuti non pericolosi originati dalle costruzioni e demolizioni aumentato almeno fino al 70% in termini di peso;

Visto il [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte IV](#), che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare:

- l'[art. 160](#) "Competenze delle regioni" ed in particolare il comma 1, lett. i) ed l);

- l'[art. 183](#) "Definizioni" ed in particolare il comma 1, lett. mm) "centro di raccolta";

- l'[art. 198](#) "Competenze dei comuni" ed in particolare i commi 2 lett. g).

Visto il [D.Lgs. 25 aprile 2005, n. 151](#), recante: "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e [2003/108/Ce](#) relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti", e s.m.i.;

Visto il [D.M. 8 aprile 2008](#) "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'[art. 183, comma 1, lettera cc\) del D.Lgs. 152/06](#) e s.m.i.", così come modificato dal [D.M. 13 maggio 2009](#);

Vista la Delibera dell'Albo Gestori Ambientali del 29 luglio 2008;

Visto la [L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21 dicembre 2007, contenente al capo IV "Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo"](#) ed in particolare:

- l'[art. 22](#) "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti" che prevede che la Regione Abruzzo attraverso specifici programmi persegua obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e coerenti con l'obiettivo strategico indicato dal Piano del -5% nel periodo di riferimento 2005-2011 e che al comma 4 consente la stipula di accordi volontari con soggetti pubblici e privati, con associazioni ambientaliste e dei consumatori al fine di sviluppare azioni di riduzione della produzione dei rifiuti;

- l'[art. 23](#) "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che dispone la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;

- l'[art. 24](#) "Promozione del riuso riciclaggio e recupero", che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

- l'[art. 28](#) "Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa" che consente alla Giunta Regionale di stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;

- l'[art. 29](#) "Informazione al cittadino", che stabilisce che la Giunta Regionale promuove iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione al fine di disseminare buoni comportamenti da parte dei cittadini, orientati alla riduzione, riutilizzo, valorizzazione e recupero dei rifiuti;

- l'[art. 30](#) "Educazione e formazione nell'ambito dei servizi", che stabilisce che la Regione considera prioritaria l'educazione e formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori ed i cittadini-utenti;

Richiamata la [Delib.G.R. n. 1012 del 29 ottobre 2008](#), con la quale la Regione Abruzzo ha approvato, ai sensi dell'[art. 22, della L.R. 45/07](#) e s.m.i., il "Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti" denominato: "Ridurre e Riciclare per vivere meglio", nel quale

sono indicati come prioritari, tra i n. 12 progetti previsti, le azioni di riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, come strumenti per il raggiungimento di obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Richiamata Delib.G.R. n. 318 del 29 giugno 2009 avente per oggetto: "[L.R. 19 dicembre 2007, n. 45](#) e s.m.i. Regolamento tipo per la gestione di una stazione ecologica e/o centro di raccolta";

Richiamata la Delib.G.R. n. 275 del 1° giugno 2009 avente per oggetto: "[L.R. 19 dicembre 2007, n. 45](#). Delib.G.R. n. 130 del 22 febbraio 2006 - Rinnovo del Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) denominato: Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio";

Richiamata la [Delib.G.R. n. 784 del 21 dicembre 2009](#) recante: "[L.R. 19.12.2007, n. 45](#) e s.m.i. - Accordo di programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti tra la Regione Abruzzo, Federambiente, UPA, ANCI Abruzzo, Lega delle Autonomie Locali Abruzzo, Legambiente, Arcoconsumatori, denominato: "Ridurre si può e conviene". Approvazione";

Richiamata la Circolare n. 2/2011 "Primi indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale", pubblicata sul *B.U.R.A. Speciale Ambiente* n. 49 del 5 agosto 2011 ed inviata a tutti i Comuni abruzzesi affinché attivino le iniziative proposte dal Servizio Gestione Rifiuti per conseguire gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e diffondere le "buone pratiche ambientali" dei cittadini-utenti;

Considerato che il "Centro del Riuso" può essere costituito da un "locale o area coperta, allestiti per l'attività di consegna e prelievo di beni usati", anche interconnesso o integrato, funzionalmente, con o all'interno di un "Centro di raccolta", come definito dall'[art. 183, comma 1, lett. mm\) del D.Lgs. 152/06](#) e s.m.i. e dal [D.M. 8 aprile 2008](#) "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'[art. 183, comma 1, lettera cc\) del D.Lgs. 152/06](#) e s.m.i.", così come modificato dal [D.M. 13 maggio 2009](#);

Considerato che l'attuazione degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), in materia di educazione, informazione e formazione ambientale dei cittadini, nonché di diffusione delle "buone pratiche ambientali" e recupero dei materiali riciclabili, possa realizzarsi anche attraverso la realizzazione dei "Centri del Riuso" e

l'organizzazione di una "Rete regionale dei Centri del Riuso", interconnessa con la "Rete regionale dei Centri di Raccolta", al fine di diffondere le attività di riutilizzo di beni usati ancora riutilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;

Ritenuto opportuno, collegare la "Rete regionale dei Centri del Riuso", con altre esperienze similari in corso di svolgimento in altre regioni, riservandosi di stabilire in seguito, tramite il competente Servizio Regionale Rifiuti l'adozione delle modalità operative e degli atti necessari;

Considerato pertanto, che il "Centro del Riuso" e la costituenda "Rete regionale dei Centri del Riuso", perseguono le seguenti finalità principali:

- il contrasto ed il superamento della cultura dello spreco delle risorse e dello "usa e getta";

- la promozione della diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;

- la promozione ed il reimpiego-riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore per ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento;

- la realizzazione di una struttura di supporto a fasce sensibili di utenti, consentendo una possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati ancora funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi;

anche per conseguire gli obiettivi ambientali previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla [L.R. 45/07](#) e s.m.i.;

Ritenuto opportuno emanare, nelle more di una organica definizione a livello nazionale, delle "Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso", come elaborate dal Servizio Gestione Rifiuti, costituenti i primi indirizzi di carattere generale e di approvare integralmente il contenuto dei seguenti documenti (Allegato e Moduli), per le motivazioni sopra riportate, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- [Allegato](#) - "Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso";
- [Modulo 1](#) - Modello scheda di consegna;

- [Modulo 2](#) - Quadro descrittivo di prodotto;
- [Modulo 3](#) - Dichiarazione dell'utente;

Ritenuto che le disposizioni in materia di stazioni ecologiche e centri di raccolta, di cui alla Delib.G.R. n. 318/2009, non oggetto di espressa abrogazione continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con il presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Dato atto che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il [D.Lgs. 152/06](#) e s.m.i.;

la [L.R. 45/07](#) e s.m.i.;

Vista la [legge n. 77/1999](#) "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

[Testo della deliberazione]

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare le "Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso", di cui al seguente Allegato e Moduli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- [Allegato](#) - "Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso";
- [Modulo 1](#) - Modello scheda di consegna;
- [Modulo 2](#) - Quadro descrittivo di prodotto;

- *Modulo 3* - Dichiarazione dell'utente;

2. di incaricare la Direzione regionale Protezione Civile Ambiente ed il Servizio Gestione Rifiuti per quanto di rispettiva competenza, per l'attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all'adozione del presente atto;

3. di inviare il presente provvedimento alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ANCI - Abruzzo ed all'ARTA - Direzione centrale di Pescara con l'invito ad informare del presente provvedimento i Distretti provinciali competenti territorialmente;

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'*Allegato* e dei *Moduli 1, 2 e 3* nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e, per la massima diffusione possibile, sul sito web della Regione Abruzzo, Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale dell'Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della Delib.G.R. 15 febbraio 2011, n. 96

ATTESTA

che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo.

Allegato

Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso

Rete regionale dei Centri del Riuso

Direttiva del Parlamento Europeo e Consiglio 2008/98/CE

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 e s.m.i.

PREMESSA

La nuova *Direttiva Quadro 2008/98/CE*, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 19 novembre 2008, prevede che la crescita dei rifiuti (scarti da consumi e produzione) tenda a disallinearsi dalla

crescita economica in modo da garantire uno sviluppo funzionale sia alla successiva gestione dei rifiuti che all'uso delle risorse, soprattutto non rinnovabili ed introduce *ex novo* la nozione di "**riutilizzo**".

Le disposizioni della direttiva comunitaria, in conformità agli indirizzi della strategia tematica per la prevenzione ed il riciclo, individuano le azioni che gli Stati membri dovranno attivare per far sì che l'Unione europea diventi una "**società del riciclaggio**".

La nuova direttiva enuncia principi in parte già reperibili all'interno del [D.Lgs. 152/06](#) e s.m.i., oltre a indicare i seguenti obiettivi:

- > entro il **2014** definizione da parte della Commissione di obiettivi di prevenzione;
- > entro il **2015** avvio almeno della raccolta differenziata di carta, metalli, plastica e vetro;
- > entro il **2020** riutilizzo e riciclaggio, per tali frazioni, aumentato almeno fino al **50%** in termini di peso;
- > entro il **2020** riutilizzo e riciclaggio di rifiuti non pericolosi originati dalle costruzioni e demolizioni aumentato almeno fino al **70%** in termini di peso.

Pertanto, adottare misure di prevenzione non deve essere solo un principio dettato dai programmi europei, ma è una opportunità economica ed ambientale. Misure di prevenzione possono essere applicate a tutte le fasi del ciclo di vita d'un bene, a partire dalla fase di progettazione e produzione, di marketing, di distribuzione, vendita e impiego fino alla sua dismissione a fine vita. Riutilizzare il prodotto più volte, ovvero allungarne la vita utile evitandone la dismissione anzitempo, è una misura di prevenzione.

I diversi livelli in cui è possibile intervenire (es. *imprese, pubbliche amministrazioni, consumatori*, etc.) determinano una molteplicità di politiche e azioni che è possibile attivare da parte dei vari soggetti interessati. Quando un detentore decide di disfarsi di un bene che non soddisfa più le sue esigenze, non è detto che questo non possa più soddisfare le esigenze di un altro.

Un bene che non ha concluso il suo ciclo funzionale di vita può entrare in reti di scambio di oggetti usati quali ad esempio mercatini, le reti di solidarietà (es. baratto) ed i *Centri del Riuso* che rappresentano uno

strumento finalizzato ad intercettare beni dismessibili, non ancora dismessi, quindi che possono prolungare il proprio ciclo di vita se utilizzati da altri.

La Regione Abruzzo, al fine di promuovere le buone pratiche ambientali, partecipa ogni anno alla "*Settimana europea per la riduzione dei rifiuti*" ⁽²⁾, collaborando e fornendo risorse e supporto alle iniziative organizzate ai diversi livelli (*CEA, Comuni, Associazioni, Istituzioni scolastiche, etc.*).

La Federambiente e l'Osservatorio Nazionale Rifiuti hanno elaborato le "*Linee guida sulla prevenzione dei rifiuti urbani*" che hanno lo scopo di fornire un supporto ai diversi soggetti interessati ed ha messo a disposizione di tutti, sul proprio sito *web* ⁽³⁾, una "*Banca dati*" sulla prevenzione dei rifiuti contenente una rassegna nazionale delle buone pratiche di gestione finalizzate a:

- fornire buoni esempi e suggerire spunti operativi;
- sollecitare un interesse da parte di enti ed istituzioni;
- favorire lo scambio di informazioni e di esperienze nonché attivare un dibattito sulle migliori pratiche;
- fornire informazioni su eventi e manifestazioni sul tema della prevenzione.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

- Direttiva del Parlamento Europeo e Consiglio 2008/98/CE ⁽⁴⁾ ;
- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"* e s.m.i. ⁽⁵⁾ ;
- *D.M. 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."* ⁽⁶⁾, così come modificato dal *D.M. 13 maggio 2009* ⁽⁷⁾ ;
- Delibera Albo Gestori Ambientali del 29 luglio 2008;
- *L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"* e s.m.i. ⁽⁸⁾, che ha approvato il PRGR (di seguito: "*L.R. 45/07*");

- [Delib.G.R. n. 1012 del 29 ottobre 2008](#) ⁽⁹⁾ avente per oggetto: "[L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio](#)";
- Delib.G.R. n. 318 del 29 giugno 2009 ⁽¹⁰⁾ avente per oggetto: "[L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 e s.m.i. - Regolamento tipo per la gestione di una stazione ecologica e/o centro di raccolta](#)";
- [Delib.G.R. n. 784 del 21 dicembre 2009](#) recante "[L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 e s.m.i. - Accordo di programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti tra la Regione Abruzzo, Federambiente, UPA, ANCI Abruzzo, Lega delle Autonomie Locali Abruzzo, Legambiente, Arcoconsumatori, denominato: "Ridurre si può e conviene". Approvazione](#)" ⁽¹¹⁾ ;
- Circolare n. 2/2011 "[Primi indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale](#)" ⁽¹²⁾ ;
- [L.R. 29.12.2011, n. 44](#) "[Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento \(CE\) 1107/2009. \(Legge Comunitaria regionale 2011\)](#)" ⁽¹³⁾ .

La **L.R. 45/07 e s.m.i.** prevede in particolare:

1. all'**art. 22** "*Azione di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti*" che la Giunta Regionale persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti, prevedendo anche le relative risorse economiche, elabora ed approva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un "*Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti*" che prevede un obiettivo annuale di riduzione della produzione dei rifiuti coerente con l'obiettivo strategico indicato dal piano, e cioè del **-5%** nel periodo di riferimento **2005-2011 (Tab. 1)**, nonché prioritariamente:

a) azioni, criteri e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti da parte di soggetti pubblici e privati;

b) campagne informative, formative ed educative rivolte all'intera popolazione e particolarmente alle scuole, che promuovono l'adozione

di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, quali l'acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e con imballaggio riusabile;

c) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti ed agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;

d) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;

e) promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico;

f) indizione di concorsi a premio aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione di rifiuti;

g) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione dell'impiego di materiali e prodotti derivanti dal riciclo.

Il Programma regionale di riduzione della produzione dei rifiuti ha durata triennale ed ha efficacia vincolante nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute.

Tab. 1 - Obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti urbani

Anno	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo
2005	157.697	175.058	157.719	203.596	694.070
2011	149.812	166.305	149.833	193.416	659.366
Δ 2011 su 2005	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti/ORR.

Inoltre, all'art. 15 della [L.R. 29.12.2011, n. 44](#) "**Legge Comunitaria regionale**" che ha previsto un art. 22-bis "*Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti*" alla [L.R. 45/07](#) e s.m.i., al comma 2 è previsto che: "*omissis... la Giunta regionale emana direttive tecniche e sostiene la costituzione di centri e reti accreditati di riparazione e riutilizzo e può utilizzare strumenti economici... omissis*".

Il MATTM dovrà adottare, ai sensi dell'art. 180 del [D.Lgs. 152/06](#) e s.m.i., entro il **12 dicembre 2013** un "**Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti**" ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei PRGR.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida, che tengono conto di esperienze simili avviate anche in altre realtà regionali ⁽¹⁴⁾, sono prioritariamente destinate a Enti pubblici e gestori del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati e dei Centri di raccolta (di seguito: "CdR"). I "*Centri del Riuso*" sono costituiti da locali o aree coperte presidiati ed allestiti in cui si svolge unicamente attività di consegna e prelievo di beni usati ancora utilizzabili. Le linee guida intendono favorire a livello di ATO e, nelle more, a livello comunale e/o consortile, l'organizzazione e la realizzazione di una **Rete regionale dei Centri del riuso**, integrata con il sistema regionale dei "**Centri di Raccolta**" (CdR) dei rifiuti urbani ed assimilati, comunali ed intercomunali, come previsti dal [D.M. 8 aprile 2008](#), presenti a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), come definiti dal [D.Lgs. 152/06](#) e s.m.i. - [L.R. 45/07](#) e s.m.i. e disciplinati dal D.M. Ministero Ambiente 8 Aprile 2008, recante: "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*", come modificato dal [D.M. 13 maggio 2009](#). La Regione sostiene la realizzazione della **Rete regionale dei Centri del riuso** con risorse pubbliche disponibili nell'ambito della programmazione regionale di settore (es. *fondi comunitari, nazionali e regionali*).

3. FINALITÀ

Le presenti "*Linee guida*" hanno le seguenti finalità

- contrastare e superare la cultura dello spreco delle risorse e dello "*usa e getta*";
- promuovere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati ancora riutilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore per ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento;
- realizzare una struttura di supporto a fasce sensibili di utenti, consentendo una possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati ancora funzionanti ed in condizioni di essere

efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi.

4. DEFINIZIONI

Prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

Valutazione: le operazioni di controllo dell'integrità fisica e funzionale alle quali sono sottoposti i beni in accettazione al *Centro del Riuso*;

Centro del Riuso (CdRi): locale o area coperta, allestiti per l'attività di consegna e prelievo di beni usati;

Filiera regionale dei Centri del Riuso: sistema regionale articolato dei Centri del Riuso, in grado di assorbire e ridistribuire i beni usati ancora integri e funzionanti che soddisfano il bisogno per cui sono stati prodotti e che possono ancora essere usati.

Gestore: Azienda pubblica di servizio e/o Ente locale che gestisce il *Centro del Riuso*;

Centro di Raccolta: area presidiata ed allestita, comunale e intercomunale, per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento di cui al [D.M. 8 aprile 2008](#) e s.m.i.

Conferitore: cittadino privato, impresa o Ente del territorio di competenza del *Centro di Riuso*, che, in possesso di un bene usato ancora integro e comunque funzionante, lo consegna a titolo di donazione allo stesso affinché, mediante la successiva cessione gratuita a terzi, ne possa essere prolungato il ciclo di vita;

Utente: cittadino, associazione di volontariato *onlus*, organismo *no profit*, associazione ambientalista, istituto scolastico, .. etc., che preleva un bene dal Centro al fine di un suo riuso;

5. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL CENTRO DEL RIUSO

Il *Centro del Riuso* è istituito con apposita Delibera della Giunta Comunale (**DGC**) ed è costituito da un locale chiuso o area coperta, allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza del lavoro ed è strutturato prevedendo per i beni usati conferiti:

- a. zona di ricevimento e di prima valutazione;
- b. zona di primo ammassamento;
- c. zona di catalogazione;
- d. zona di immagazzinamento ed esposizione.

5.1. DOTAZIONI DI ATTREZZATURE

Il *Centro del riuso* deve essere dotato di:

- a. *hardware* e *software* per la catalogazione dei beni e la gestione di magazzino, informatizzata con possibilità di collegamento alla rete regionale dei *Centri del Riuso*, ai fini della consultazione via internet è utile la dotazione di un apparecchio fotografico digitale;
- b. eventuali attrezzature per la pesatura dei beni;
- c. attrezzature tecniche per l'esposizione dei beni (es. *scaffalature per sistemare i beni consegnati, separati per tipologia, .. altro*);
- d. attrezzature idonee alla movimentazione ed all'immagazzinamento dei beni consegnati (es. *carrelli, transpallet, muletto, .. etc.*);
- e. cartellonistica colorata e in più lingue, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del *Centro del Riuso*, le tipologie dei beni conferibili, gli orari di apertura, le norme di comportamento, le zone aperte al pubblico e quelle interdette ed ogni altra informazione necessaria o utile al buon funzionamento del *Centro del Riuso*.

5.2 DOTAZIONI DI SERVIZIO

Il *Centro del Riuso* deve essere dotato di:

- a. servizio di presidio per le operazioni di ricevimento e primo ammassamento;
- b. servizio di catalogazione e di immagazzinamento del bene usato in ingresso;
- c. servizio di presidio per le operazioni di assistenza e di registrazione in fase di scelta e prelievo da parte dell'utente.

6. TIPOLOGIA DEI BENI USATI

Al *Centro del Riuso* sono accettati i beni di consumo ancora in buono stato di conservazione, anche da un punto di vista igienico e funzionanti, che possono essere efficacemente ri-utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcuni beni:

- piatti, posate e suppellettili;
- oggettistica;
- giocattoli;
- libri;
- indumenti;
- mobili;
- divani;
- lampadari (*privati della fonte luminosa*);
- reti e materassi;
- biciclette;
- passeggini e carrozzine;
- macchine fotografiche;
- elettrodomestici di piccola taglia (*es. ferri da stiro, forni a microonde, apparecchi per cuocere, ventilatori, apparecchi elettrici di riscaldamento, aspirapolvere, tostapane, macchine per cucire,*

frullatori, macinacaffè, friggitrici, apparecchi radio, video registratori, apparecchi televisivi, telefoni, fax, cellulari, personal computer, stampanti ed altre periferiche, piccole apparecchiature informatiche, .. etc.).

7. MODALITÀ DI CONSEGNA E DI PRESA IN CARICO DEI BENI USATI

Si definiscono le procedure di consegna e presa in carico dei beni usati:

1. procedure di verifica in fase di accettazione all'atto di ricevimento del bene e, successivamente all'eventuale accettazione, compilazione della scheda di consegna con i relativi quadri descrittivi di prodotto (**Modulo 1**). Le procedure di verifica riguardano la titolarità del conferitore alla consegna e l'accettabilità del bene;
2. eventuale primo ammassamento in area dedicata;
3. compilazione della stringa di catalogazione del bene come da schema seguente, con attribuzione del relativo codice identificativo secondo il repertorio di catalogazione (**Modulo 2**) e caricamento nel *data base* informatico di gestione;

Classe	Tipologia	n° progressivo del bene usato
<i>Es: mobili, oggettistica, elettrodomestico, .. etc.</i>	<i>Es: divano, servizio di piatti, frullatore, .. etc.</i>	<i>In relazione alla tipologia del bene libri, .. etc.)</i>

4. immagazzinamento ed esposizione.

8. MODALITÀ DI GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO

All'interno del *Centro del Riuso* deve essere prevista una forma di gestione in grado di assicurare l'ottimizzazione del riuso di beni usati non ancora a fine vita, permettendo il loro ritorno in circolazione.

In coordinamento con le attività del *Centro di Raccolta*, è possibile intervenire anche nei confronti del conferitore, dirottando al *Centro del Riuso* quei beni, non ancora consegnati in qualità di rifiuti, per i quali siano a prima vista evidenziabili le condizioni necessarie al riuso.

Di seguito vengo indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune condizioni di consegna ed accesso:

- l'accesso all'utenza è consentito solo durante l'orario ed i giorni stabiliti per l'apertura del *Centro del Riuso*;

- l'operatore del *Centro di Raccolta*, in coordinamento con l'operatore del *Centro del Riuso*, si riserva la possibilità di verificare la presenza di beni, non ancora conferiti come rifiuti, proponendo al conferitore di dirottarli al *Centro del Riuso*;
- i beni usati devono essere conferiti all'interno del *Centro del Riuso* direttamente da parte dei soggetti ammessi, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio da parte del personale presente;
- il conferimento dei beni usati deve avvenire in maniera ordinata e divisa per tipologia avendo cura di non provocare danneggiamenti che ne possano compromettere il successivo riuso;
- l'accesso con automezzi all'interno del *Centro del Riuso* è in genere consentito per il conferimento e il prelievo solo dei beni di grandi dimensioni;
- non possono essere conferiti beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali;
- il *Centro del Riuso*, in quanto soggetto responsabile, si riserva la verifica delle condizioni generali dei beni consegnati assicurando il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità dei beni usati affinché possano efficacemente essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie;
- gli utenti che prelevano i beni al *Centro del Riuso* sollevano il Gestore ed i suoi operatori da ogni responsabilità diretta o indiretta conseguente al prelievo del bene, comprese le responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal loro uso proprio ed improprio (**Modulo 3**);
- dall'attività del *Centro del Riuso* non può derivare alcun lucro, né può costituire vantaggio diretto o indiretto per l'esercizio di attività di privati svolte con fini di lucro, pertanto è vietato il prelevamento di beni da parte degli operatori dell'usato;
- il prelievo è gratuito;
- è facoltà del Gestore del *Centro del Riuso* non accettare tipologie di beni, anche se previste dalle presenti Linee guida, qualora ritenute non gestibili sotto il profilo dell'eccessivo ingombro e/o della sicurezza per il *Centro del Riuso* o per gli operatori;

- è facoltà del Gestore del *Centro del Riuso*, in caso di deposito prolungato del bene che impedisce un corretto funzionamento delle attività del Centro del Riuso, avviare il bene a trattamento in impianti autorizzati;
- è facoltà del Gestore del *Centro del Riuso* sospendere o limitare i conferimenti ed i prelievi in caso di mancato rispetto delle condizioni generali di funzionamento del *Centro del Riuso*.

9. ELENCO REGIONALE E MONITORAGGIO

All'interno del *Centro del Riuso* devono essere adottate idonee procedure di contabilizzazione dei beni per consentire il monitoraggio dell'attività. I dati relativi all'ingresso e all'uscita dei beni devono essere trasmessi su richiesta agli organi di programmazione e di controllo.

Presso l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), di cui all'[art. 8 della L.R. 45/07](#), è istituito, con apposita determinazione direttoriale, un "**Elenco regionale dei Centri del Riuso**", al quale i gestori sono tenuti ad iscriversi.

A tal fine il titolare/gestore del *Centro del Riuso* provvede a comunicare l'istituzione del Centro del Riuso (DGC) alla Regione ed alla Provincia territorialmente interessata ed in seguito a comunicare l'avvio delle attività. L'elenco aggiornato dei "*Centri del Riuso*", è pubblicato sul sito istituzionale della Regione. La Provincia territorialmente competente verifica presso i *Centri del Riuso* attivi nel territorio di riferimento, il rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni delle presenti linee guida.

10. COMUNICAZIONE ED ECOFISCALITÀ

Il Gestore è tenuto a dare massima pubblicità al *Centro del Riuso*. In fase di *start-up* è opportuno diffondere la presenza del *Centro del Riuso* utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a propria disposizione ed in particolare l'avviso inviato dai Comuni alle famiglie per il pagamento della TARSU/TIA.

Il Gestore deve, comunque, svolgere una adeguata informazione sull'attività del *Centro del Riuso*, anche prevedendo la consultazione via *web* dei beni disponibili presso il *Centro del Riuso*.

Anche i Comuni, per il loro ruolo strategico nel sistema di gestione integrata dei rifiuti, più vicino al cittadino e alle locali attività produttive e/o commerciali, con la collaborazione delle imprese (Gestori) che gestiscono il ciclo dei rifiuti, possono avere un ruolo decisivo nell'informare ed educare in materia di sostenibilità dei consumi, prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, e devono dotarsi di strumenti efficaci, concreti e riproducibili nel tempo.

Altresì i Comuni possono prevedere un "**sistema di incentivazione**" alla consegna dei beni da parte degli utenti interessati, che operi mediante un meccanismo premiante in termini di riduzione tariffaria al cittadino o altro sistema eventualmente organizzato.

(2) www.ewwr.eu - www.menorifiuti.org. Vedi: "*Decalogo di buone pratiche per la riduzione dei rifiuti*".

(3) Sito www.federambiente.it - Febbraio 2010.

(4) GUUE 22.11.2008, n. L 312.

(5) S.O. n. 269 alla G.U. 10.12.2010, n. 288.

(6) G.U. n. 99 del 28 aprile 2008.

(7) G.U. n. 165 del 18 luglio 2009.

(8) BURA n. 10 Straordinario del 22.12.2007.

(9) BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008.

(10) BURA Speciale Ambiente n. 34 del 26.08.2009;

(11) BURA Speciale Ambiente n. 2 del 29.01.2010.

(12) BURA Speciale Ambiente n. 49 del 5 agosto 2011.

(13) BURA Speciale n. 82 del 30 dicembre 2011.

(14) Delib.G.R. n. 1793 del 12 dicembre 2010 della Regione Marche.

Modulo 1
Modello scheda di consegna

[Scarica il file](#)

Modulo 2
Quadro descrittivo di prodotto

[Scarica il file](#)

Modulo 3
Dichiarazione dell'utente

[Scarica il file](#)